

Procedura negoziata aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro - con un unico operatore economico - per la fornitura - in somministrazione - di tamponi floccati in Teflon o Rayon e di terreni di coltura VTM per la determinazione del virus SARS COV-2 destinati alle Unità Operative di Patologia Clinica dei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Nesima (Catania) da esperirsi ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) e c. 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. , attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) –

**CODICE CIG: 8881923AB8 –
RDO n. 2857505**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (Cod. Fisc. / P. Iva 04721270876) con sede in Catania, piazza Santa Maria del Gesù 5, di seguito denominata "Committente", e rappresentata dal Legale Rappresentante p.t. dott. De Nicola Fabrizio, nato a Palermo il 26.04.1957 (Cod. Fisc. DNCFRZ57D26G27C) nella sua qualità di Direttore Generale, giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019, il quale agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera.

E

l'Operatore Economico _____, con sede in _____, via _____, P. Iva _____ (di seguito denominato Appaltatore) - rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ (Cod. Fisc. _____), il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della stessa impresa, in virtù della sua carica di procuratore speciale, giusta procura a rogito Notaio _____.

PREMESSO

- La lettera invito prot. n. 4806 del 25/08/2021, RDO _____, CIG _____, e allegati con la quale l'Arnas Garibaldi ha indetto la _____
- La Deliberazione n. : _____ del _____ del 9/07/2020 con la quale è stata disposta:
 - o l'approvazione delle risultanze di gara di cui ai Verbali del Seggio di gara: - n.
 - o l'aggiudicazione definitiva del Lotto alla Ditta : _____ P.I. _____, con sede legale in _____ per avere formulato l'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, pari a complessivi € _____ Iva escl./esente, alle condizioni economiche di cui all'offerta dettagliata nel documento "mod. b) Offerta economica".

Richiamate le verifiche ex art. 80 ed 83 del D.lgs n. 50/2016 che di seguito si riepilogano:

- Verifiche possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) ed art. 80, comma 5, lett. c) Codice dei Contratti pubblici;
- Verifiche possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4, Codice dei Contratti pubblici,;
- Verifica casellario ANAC;

- DURC on line;
- Verifiche possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici::
- Verifiche possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f), del Codice dei Contratti pubblici:
- Verifica possesso dei requisiti ex art. 80, comma 5, lett. i) del Codice Appalti::
- _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse ed allegati

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la lettera d'invito e relativi allegati, il Capitolato tecnico che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati:
 - il Codice Etico di comportamento;
 - il Patto di integrità;
 - la Documentazione Tecnica e l'Offerta Economica presentate in gara;
 - i verbali di gara;
 - la cauzione definitiva con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 – Oggetto e finalità della fornitura.

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura - in somministrazione - di tamponi floccati in Teflon o Rayon e di terreni di coltura VTM per la determinazione del virus SARS COV-2 destinati alle Unità Operative di Patologia Clinica dei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Nesima (Catania) .
2. A fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19, questa Azienda Ospedaliera ha necessità urgente di assicurare, senza soluzione di continuità, l'approvvigionamento di tamponi floccati in Taflon o Rayon e di terreni di coltura VTM per la determinazione del virus SARS COV-2 destinati alle Unità Operative di Patologia Clinica dei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Nesima (Catania) , giusta richiesta prot. FN/204 del 17/08/2021 della UOC Farmacia aziendale nelle ipotesi in cui la stessa UOC Farmacia rilevi, a seguito di verifica periodica e ripetuta, presso i presidi e i laboratori, del materiale in giacenza e di eventuale materiale non ancora utilizzato, che le quantità di diagnostici forniti dal Dipartimento della protezione civile risultino insufficienti a coprire i fabbisogni aziendali.
Poiché per le ragioni contingibili e urgenti in parola non è possibile prevedere l'an ed il quantum relativi ai fabbisogni aziendali, i quantitativi indicati nel Capitolato tecnico sono da intendersi meramente orientativi e pertanto la Stazione Appaltante si riserva di determinare all'occorrenza i quantitativi eventualmente necessari attraverso specifici ordinativi di fornitura che dovranno esser contenuti entro i limiti quantitativi di cui al Capitolato tecnico.
Non sono ammessi ordinativi minimi di fornitura.
3. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i Prodotti di cui al precedente comma, nella misura richiesta dall'Amministrazione contraente con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione del lotto, da considerarsi unico ed indivisibile. Gli ordinativi verranno emessi nelle ipotesi in cui la stessa UOC Farmacia rilevi, a seguito di verifica periodica e ripetuta, presso i presidi e i laboratori, del materiale in giacenza e di eventuale materiale non ancora utilizzato, che le

quantità di diagnostici forniti dal Dipartimento della protezione civile risultino insufficienti a coprire i fabbisogni aziendali.

4. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di fornitura deliberati dall'Amministrazione che utilizza il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

5. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/ prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, Iva esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, e negli Ordinativi di fornitura che l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore Aggiudicatario.

Art. 3 - Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di mesi sei, e comunque sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 213.999,00 IVA esclusa, eventualmente prorogabile ex art. 106, c.11 proroga tecnica, con decorrenza dal _____.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore/i, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le opzioni contrattuali di cui ai paragrafi 3.1. e 3.2 devono essere contenute entro il limite di importo invalicabile della soglia comunitaria di € 214.000,00.

3. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), sarà possibile emettere Ordinativi di Fornitura.

4. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto di cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Art. 4 - Attivazione della fornitura

1. Per dare esecuzione alla fornitura, l'Amministrazione deve emettere uno o più Ordinativi di Fornitura.

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti.

Art. 5 – Consegne e verifica di conformità

1. Le consegne dei prodotti diagnostici e del materiale di consumo dovranno essere effettuate, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine, presso i magazzini di Farmacia indicati nei relativi ordinativi di fornitura dalla Azienda Ospedaliera, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

2. Nei casi di emergenza la ditta dovrà procedere alla consegna entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine.

3. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione ordinante (magazzini presso i Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Nesima,

salvo eventuali eccezionali diverse indicazioni) entro le tempistiche richieste, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.

4. Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

5. Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

6. Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito DDT sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la "Data Ordine di Fornitura", il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei dispositivi oggetto di consegna.

7. Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione.

8. Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.

9. All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

Qualora l'Amministrazione riscontri che i prodotti forniti non rispettano le caratteristiche minime previste dal Capitolato tecnico, si riserva la insindacabile facoltà di risolvere il presente Accordo quadro.

Art. 6 - Obblighi specifici del fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Patto di integrità e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- c) fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di fornitura ricevuto;
- g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura;
- h) eseguire i servizi di trasporto e consegna, facchinaggio con ogni onere a proprio carico;
- i) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia per:
 - vizi e difetti (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
- j) - mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);
- k) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in relazione a diritti di proprietà vantati da terzi.

Art. 7 - Prestazioni e servizi connessi

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (trasporto, facchinaggio, ...); tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.

2. Il Fornitore indica il seguente nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura:

- sede _____
- telefono fisso e cellulare _____
- e-mail / PEC _____

Il Responsabile della Fornitura è l'interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
- gestione di richieste, segnalazioni e problemi rilevati dall'Amministrazione;
- controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, deve essere sempre reperibile fino alla consegna della fornitura.

Art. 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento

1. La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) protocollo e data dell'ordinativo;
- c) numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;
- Codice a barre del prodotto
- Data di emissione.

La verifica della merce consegnata verrà effettuata dal Servizio Farmacia di presidio dell'Azienda Ospedaliera.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura dei Servizi di Farmacia aziendale.

2. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso la Farmacia di presidio.

Le fatture verranno emesse dal Fornitore a verifica di conformità positiva avvenuta, da parte della Farmacia di Presidio

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- all'Accordo Quadro;
- all'Ordine di Fornitura;
- al prezzo unitario offerto
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al numero del documento di consegna.
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti
- al CIG

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il prezzo unitario offerto in sede di gara e l'ordine di fornitura emesso da questa Azienda.

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica, senza che ciò possa essere imputato all'azienda ospedaliera.

Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e riportato nella Tabella di aggiudicazione del Lotto allegata al presente Accordo Quadro quale parte integrante e sostanziale.

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto mera fornitura di apparecchiature e materiali senza posa in opera pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero).

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti in perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg data registrazione fattura e previo regolare DURC. Resta inteso tuttavia che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento.

Art. 9 - Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e condizioni minime previste dal contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le seguenti penalità:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini dichiarati in Offerta o al diverso termine riprogrammato, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale del Contratto Attuativo.

b) Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, l'Azienda nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto nel presente contratto.

Art. 10 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere indicate almeno:

- Azienda Sanitaria e il nominativo del referente e/o RUP/DEC;
- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. L'Amministrazione procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1 Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione post aggiudicazione richiesta;
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- [per ogni singolo lotto] subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;
- comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che i prodotti forniti non rispondono ai requisiti minimi richiesti dalla Tabella prodotti;
- fornitura di prodotti rivelatisi in fase di utilizzo qualitativamente insoddisfacenti, ed il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività terapeutica dell'Azienda committente;
- per tentativo di frode;
- nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce. In tal caso la risoluzione opererà per il lotto di riferimento;

- quando l'Azienda committente dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- in applicazione della L.R. n. 15 del 20/11/2008 comma 2
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte dell'Amministrazione e comporta la risoluzione dei singoli Ordinatori di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

5. La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l'Azienda committente comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva

Nei suindicati casi ,oltre a procedersi all'incameramento del deposito cauzionale , a titolo di penale, la ditta è tenuta al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 12 - Subappalto

1. *[da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]*

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di avvalersi del subappalto.

2. L'Amministrazione, verificate le condizioni di subappaltabilità e accertata l' idoneità della documentazione allegata alla richiesta di subappalto, procederà a rilasciare l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, l'Arnas Garibaldi, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

Art. 14 - Variazioni di titolarità

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura si applicheranno le previsioni di cui all'art. 8 delle Linee Guida regionali approvate con DA 01464/11 del 2/08/2011.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare la avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta che potrebbe subentrare nella fornitura al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto in uno alla dichiarazione della casa madre comprovante l'effettivo cambio di distribuzione. La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare nonché di conferma del prezzo unitario già praticato;

La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto.

La indisponibilità a praticare le soprariportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Tuttavia, in alternativa e solo a discrezione della aggiudicataria, la medesima ditta aggiudicataria, per ragioni di cessazione del rapporto con la produttrice/distributrice del prodotto offerto in sede di gara, potrà chiedere di sostituire il prodotto a suo tempo offerto in sede di gara con uno di diversa marca, solo ad un prezzo inferiore, ma omologo e che, se ritenuto tale dalla Commissione Tecnica, potrà essere fornito al posto di quello a suo tempo offerto consentendole, dunque, il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

Art. 15 - Brevetti industriali e diritto d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione.
3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinatori di fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 16 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'ARNAS Garibaldi individua il Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) nella persona del dott./dott.ssa _____, il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.
2. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinatorio di fornitura, dovrà redigere il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

Art. 17 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.
3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, l'Amministrazione non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere dell'ARNAS Garibaldi contraente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinatorio di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Azienda Sanitaria ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza

e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

Art. 18 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

Più specificamente, l'Amministrazione acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali l'Azienda Ospedaliera Garibaldi è contattabile all'indirizzo e-mail: d.morales@ao-garibaldi.ct.it.

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Art. 19 - Disciplina applicabile

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

Art. 20 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Catania.

Art. 21 - Spese contrattuali e spese per servizi accessori alla fornitura

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

3. Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della lettera invito e del presente accordo quadro, sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a servizi accessori alla fornitura:

- a) Trasporto, imballaggio, fornitura dei prodotti;
- b) facchinaggio;
- c) ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi;

Art. 22 - Codice di comportamento e Patto di integrità

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accettare:

- a. il " Patto di integrità " di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante;
- b. il " Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A." di cui alla Deliberazione n. 57 del 29/01/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Art. 23 - Clausola finale

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto:

(Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L. n. 241/90 e s.m.i.)

La Stazione Appaltante

Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania

Il Direttore Generale - Dott. Fabrizio De Nicola

L'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente tutte le clausole e condizioni di cui a tutti gli articoli.

L'Appaltatore